



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile, Verde Pubblico

Ordinanza n° 663 /2013 del 24-5-2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che la FEE Italia (Foundation for Environmental Education) ha riconfermato per il 2013 l'assegnazione della Bandiera Blu per le spiagge di Marina di Ragusa, quale riconoscimento delle attività ambientali svolte dal Comune, che si è impegnato nella gestione sostenibile del territorio e in particolare della frazione balneare di Marina di Ragusa, diventata rinomata località turistica della Sicilia Sud Orientale;

Considerato che tale riconoscimento coinvolge molteplici aspetti di pubblico interesse oltre ad essere motivo di valorizzazione, promozione e sviluppo delle attività turistiche del territorio;

Preso atto che durante la stagione balneare Bandiera Blu 2013 necessita regolamentare le modalità di fruizione e utilizzo della spiaggia Bandiera Blu di Marina di Ragusa, comprendente le sole spiagge libere ricadenti nel tratto di costa fra la spiaggia denominata "Mancina", fino alla spiaggia del Lungomare A. Doria confinante con il lido "Baia del Sole", nel rispetto dei criteri internazionali di spiaggia così come richiesto dalla FEE Italia per l'assegnazione e il mantenimento del riconoscimento Bandiera Blu;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 654 del 16/05/2013 con la quale è stata fissata la stagione balneare Bandiera Blu 2013, nel periodo compreso dal 08/06/2013 al 15/09/2013;

Rilevata la necessità di regolamentare la materia in esame anche sotto il profilo sanzionatorio;

Visto il Decreto L.vo n. 152/06;

Visto l'art. 40 della L.R. n. 30/93;

Vista la Legge Regionale n. 48 dell'11.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto L. vo n. 267 del 18/08/2000;

Visto il Codice della Navigazione;

ORDINA

- Ai fruitori della spiaggia Bandiera Blu di mantenere buone norme comportamentali, al fine di garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro dei luoghi, il rispetto dell'ambiente ed assicurare la serena fruizione delle spiagge;
- Il divieto di balneazione nelle zone delle spiagge adibite a corridoi di lancio opportunamente segnalati;

VIETA

- di alare e/o varare unità nautiche di qualsiasi genere, lasciare in sosta e/o depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, transitare e/o sostare con veicoli a motore sulla spiaggia, senza autorizzazione;
- di lasciare sulle spiagge libere, dalle ore 20,00 alle ore 8,00, ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature, campeggiarvi e pernottarvi;
- di praticare giochi (ad esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, palla a volo, basket, bocce ecc.), che per le loro caratteristiche possano provocare molestia o danni fisici ai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- di condurre o far permanere (durante la stagione balneare) qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, fatta eccezione per le unità cinofile adibite a servizio di salvataggio e a quelle adibite alla guida per i non vedenti, così come previsto dall'art. 3 del D.D.G. n. 476 del 01/06/2007 emanato dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;
- di occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., la fascia di metri lineari 5 dell'arenile sabbioso misurata dalla battigia e destinata esclusivamente al libero transito dei bagnanti;



- l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere sulla spiaggia, che dovranno essere conferiti e sistemati negli appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- di cucinare in spiaggia, l'uso di fornelli, bombole di gas, nonché l'accensione di fuochi;
- qualsiasi altra attività che può costituire motivo di pericolo e disturbo al godimento della spiaggia.

INVITA

La cittadinanza ad osservare e fare osservare il rispetto della presente Ordinanza e a segnalare al Comando di Polizia Municipale e/o agli operatori del servizio Mare Sicuro della Protezione Civile Comunale, eventuali infrazioni e inosservanze.

AVVISA

Che la mancata osservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi della Legge n° 689/81;

DISPONE

- 1) l'invio della presente al Gabinetto del Sindaco e al Segretario Generale;
- 2) che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune;
- 3) che sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Ragusa e mediante comunicati stampa;
- 4) che il provvedimento medesimo venga notificato alla Ditta Busso con sede nella Zona Industriale di Ragusa I[^] Fase, per il servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle spiagge;
- 5) la notifica al Comando Polizia Municipale incaricato dell'osservanza della presente Ordinanza;
- 6) La notifica al Settore VI.

Palazzo di Città, li

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Margherita Rizza)

